

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono state introdotte per fare in modo che venissero rese pubbliche le situazioni patrimoniali di titolari di cariche pubbliche ed elettive. Si è cercato di rendere evidente la separazione della cura dell'interesse pubblico dagli interessi privati. Si è pensato che le due sfere, che fanno capo alla stessa persona, dovessero essere separate, e che quindi la prima non venisse asservita alla seconda, e che tale separazione dovesse essere sancita dalla pubblicità della situazione patrimoniale rendendo il tutto evidenziabile e suscettibile di verifica in qualsiasi momento.

È chiaro che il rendere pubblica la situazione patrimoniale è condizione auspicabile da chi operi onestamente nell'interesse

della collettività, in quanto questi non ha nulla da nascondere del suo operato e rendere pubblico quello che guadagna e quello che possiede non può che contribuire alla trasparenza della sua azione.

A noi sembra che queste norme, che pure non sono servite nei primi anni '90 a frenare il ciclone di «Tangentopoli», siano da tenere in vita e che ad esse debbano aggiungersi ulteriori norme che estendano il controllo ad altri titolari di cariche che coinvolgano la tutela di interessi pubblici. Tra questi vi sono senza alcun dubbio i magistrati. Il rendere pubblica la situazione patrimoniale dei magistrati è condizione per un ulteriore processo di limpidezza nei confronti degli utenti-contribuenti dei servizi pubblici, ivi compresi i servizi resi dalla giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di cariche direttive di alcuni enti e dei magistrati ».

ART. 2.

1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) ai magistrati ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo le parole: « dai rispettivi consigli » sono aggiunte le seguenti: « ed ai soggetti indicati nel numero 5-*bis*) dell'articolo 1, secondo modalità stabilite dal Consiglio superiore della magistratura ».

ART. 4.

1. All'articolo 16 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'onere finanziario derivante dall'attuazione del numero 5-*bis*) dell'articolo 1, si provvede a carico del bilancio interno del Consiglio superiore della magistratura ».

